

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la creazione di un Fondo di ammortamento
 del debito pubblico e la devoluzione ad alcuni fondi speciali
 degli avanzi d'esercizio

(del 13 aprile 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Come vi è noto i conti dello Stato per l'esercizio 1953 chiudono con un avanzo di Fr. 2.387.842,—. Non si è mai posto finora il problema della destinazione di rilevante eccedenza d'entrate.

La legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato è silente a tale riguardo e gli eventuali utili d'esercizio vanno automaticamente a migliorare il conto patrimoniale dello Stato.

Già abbiamo accennato nella relazione che accompagna il consuntivo 1953 che nello stesso sono stati iscritti diversi importi concernenti spese straordinarie che, seguendo la procedura abituale, avrebbero dovuto essere pareggiati con l'accensione di mutui: tale procedimento intendiamo seguirlo anche in avvenire. Quando però i conti dello Stato, oltre all'aver ammortizzato buona parte di spese straordinarie chiudono ancora, per circostanze particolari, con un avanzo di una certa entità riteniamo opportuno devolvere l'utile ad ammortamenti straordinari del debito pubblico o a dotare determinati fondi speciali di contributi pure straordinari.

Per queste considerazioni e in attesa di modificare la legge sulla contabilità dello Stato, riteniamo necessario creare un apposito fondo d'ammortamento del debito pubblico al quale si abbia, anno per anno, in sede di approvazione del consuntivo, ad accreditare tutto o in parte l'avanzo d'esercizio.

Le disponibilità del fondo potranno essere utilizzate, con l'approvazione del Gran Consiglio, ad ammortizzare anticipatamente quote del debito consolidato o a sostituire l'emissione di obbligazioni o mutui per coprire le spese straordinarie.

In applicazione di questo nuovo principio proponiamo che alla maggior entrata registrata per l'esercizio 1953 sia data la seguente destinazione:

- Fr. 2.000.000,— al creando fondo di ammortamento del debito pubblico,
- » 100.000,— al fondo per l'erigendo istituto dei minorenni,
- » 100.000,— al fondo per l'aiuto ai Comuni nel disagio,
- » 100.000,— al fondo per l'erigendo museo d'arte,
- » 50.000,— al fondo prestiti d'onore,
- » 30.000,— al fondo per la sistemazione del locale ricevimenti.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali altri chiarimenti o spiegazioni e vi preghiamo di dare la vostra adesione ai disegni di decreto che alleghiamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la creazione del Fondo di ammortamento
del debito pubblico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 aprile 1954 n. 484 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' istituito un Fondo di ammortamento del debito pubblico. Ad esso è devoluta, in sede di approvazione del consuntivo dello Stato, in tutto o in parte, l'eventuale eccedenza d'esercizio.

Art. 2. — Le disponibilità del fondo possono essere utilizzate dal Consiglio di Stato, sia per l'ammortamento anticipato di quote del debito consolidato superiore a quelle obbligatorie contrattuali, sia a sostituire l'emissione di obbligazioni per le spese da coprire mediante l'accensione di debiti.

Art. 3. — Sulle disponibilità del fondo non è corrisposto interesse.

Art. 4. — La gestione del fondo è affidata al Dipartimento delle finanze, sotto il controllo del Consiglio di Stato, ed è iscritta nel bilancio annuale dello Stato.

Art. 5. — Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 1953

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 aprile 1954 n. 484 del Consiglio di Stato,

r i s o l v e :

Art. 1. — L'eccedenza d'esercizio del consuntivo 1953 di Fr. 2.387.842,— è destinata come segue :

- Fr. 2.000.000,— al fondo di ammortamento del debito pubblico,
- » 100.000,— al fondo per la creazione dell'istituto di rieducazione dei minorenni,
- » 100.000,— al fondo per l'aiuto ai Comuni nel disagio,
- » 100.000,— al fondo per la creazione di un museo artistico,
- » 50.000,— al fondo di prestiti d'onore,
- » 30.000,— al fondo per la sistemazione del locale ricevimenti.

Art. 2. — Le operazioni di pagamento delle quote di cui all'art. 1 sono addebitate alla gestione residui 1953 del Dipartimento delle finanze.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.